Fascicolo n. 16/05/2006-26

N° 4474 di protocollo

N° 37/A/ECO del 4 febbraio 2015



PROVINCIA DI COMO

"PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE" SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A. Esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE (Dott. Franco Binaghi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A. Esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012 e s.m.i.;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTI:

 il P.D. n. 28/A/ECO del 25 marzo 2013 di aggiornamento e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i. per la realizzazione di una struttura a copertura delle aree di gestione rifiuti, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..



- il P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014 di esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTA l'istanza presentata dalla ditta in oggetto al SUAP di Mariano Comense in data 13/10/2014, in atti provinciali prot. 44974 del 4/11/2014, atta a ottenere l'approvazione di una modifica non sostanziale alle strutture autorizzate con il suddetto P.D. n. 28/A/ECO del 25 marzo 2013, per l'impianto esistente sito in comune di Figino Serenza, via Giordano 2/a;

VISTE INOLTRE le integrazioni all'istanza medesima, in atti provinciali prot. 51849 del 11/12/2014;

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi, riunitasi nelle date 16/12/2014 e 15/01/2015 si è conclusa con l'espressione di parere favorevole all'approvazione della modifica non sostanziale;

ATTESO che con nota in atti provinciali prot. 33161 del 8 agosto 2014 è stato notificato al SUAP di Mariano Comense il P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014 di esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla Ecochimica di Rigamonti Lorenzo per l'impianto sito in Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A;

PRESO ATTO che con nota in atti provinciali prot. 37262 del 15/09/2015 il SUAP di Mariano Comense ha richiesto, a seguito del rilascio della propria determina n. AP1391-157/2013 del 08/09/2014 di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, la produzione di polizza fideiussoria con validità pari a quella del provvedimento autorizzativo, maggiorata di un anno;

VISTO quanto sottolineato dal Gestore nella propria nota in atti provinciali prot. 44217 del 30/10/2014, in merito alla difficoltà oggettiva di reperire sul mercato una polizza fideiussoria della durata di 12 anni e conseguente richiesta di proroga dei termini per la presentazione della medesima, sulla base della quale con nota prot. 41399 del 10 ottobre 2014 la Provincia ha concesso ulteriori 60 giorni per la presentazione della polizza fideiussoria richiesta, al fine di venire incontro alle difficoltà manifestate dalla ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo;

VISTA la polizza fideiussoria trasmessa dal SUAP di Mariano con nota in atti provinciali prot. 771 del 9/01/2015 per una durata pari a 10 anni, nonché appendice alla stessa trasmessa direttamente dal Gestore con nota in atti provinciali prot. 3716 del 29/01/2015;

VALUTATO che tale soluzione, visto il perdurare dell'impossibilità di reperire sul mercato attuale polizze fideiussorie che abbiano durate superiori ad anni undici, possa essere accettabile nelle more di adeguamento delle compagnie assicurative ai nuovi disposti introdotti dal D.lgs. 46/14, subordinando in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione alla permanenza dell'efficacia della polizza di cui trattasi e alla presentazione, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della fidejussione prestata, di nuova polizza o appendice di estensione per la durata totale prevista dalla normativa vigente;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

 Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal SUAP di Mariano Comense con proprio atto prot. N. AP1391-157/2013 del 08/09/2014 rimane invariata;



l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04 rimane invariato, mentre la durata di tale polizza fideiussoria può essere inferiore rispetto a quella prevista dagli atti sopracitati, con l'obbligo per il gestore di estendere tale validità mediante nuova polizza o appendice correttiva entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della stessa, fino a coprire tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale maggiorata di un anno, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di modificare il P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014 nelle parti in cui prevede la presentazione della fidejussione per una durata pari alla validità dell'autorizzazione integrata ambientale maggiorata di un anno, con l'obbligo assoluto per il gestore di procedere all'estensione di tale durata entro un anno dalla scadenza della fidejussione prestata, fino a coprire tutto il periodo previsto dalla vigente normativa, nonché di approvare la modifica non sostanziale richiesta dal Gestore;

FATTA ESPRESSAMENTE SALVA la possibilità, qualora sia possibile reperire sul mercato polizze fideiussorie aventi una durata superiore ad anni undici, di presentare una nuova polizza avente la durata richiesta dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO infine, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mariano Comense, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

DÀ ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo, con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A, alle condizioni specificate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di sostituire interamente il punto 3 del dispositivo del P.D. n. 295/A/ECO del 12 agosto 2014 come segue:

3. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, il Gestore sia tenuto a presentare polizza fideiussoria dell'importo pari a € 133.444,71 a favore della Provincia di Como, avente una durata fino alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione della polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla DGR n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla DGR sopra citata.

Tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale,



maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere.

È fatta salva la possibilità di presentare, in qualsiasi momento, nuova polizza fideiussoria avente un'estensione temporale pari alla durata prevista dalla vigente normativa.

DISPONE

- 1. la notifica del presente atto al SUAP di Mariano Comense ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

1. che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..



Allegato A al P.D. n. 37/A/ECO di registro del 4 febbraio 2015

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo

Sede legale: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A Ubicazione impianto: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante all'autorizzazione in essere riguarda modifiche al progetto relativo alla copertura delle aree operative, già autorizzata con P.D. n. 28/A/ECO del 25 marzo 2013 di aggiornamento e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, poi recepito nel P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014 di esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale; tali modifiche sono di seguito descritte:

- 1.1 Lo spostamento della pesa e del relativo box, da cui derivano:
- 1.2 Il riposizionamento dell'AREA 9A;
- 1.3 Lo spostamento di alcuni elementi della rete di raccolta delle acque meteoriche per garantire il posizionamento della pesa;
- 1.4 L'apertura di due finestre nel capannone per garantire la visione della pesa dal box.
- 2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014.
- 2.1 Al paragrafo E.12 dell'allegato tecnico al P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014, il punto 4 è interamente sostituito dal presente:
- 4. La realizzazione delle strutture dovrà essere conforme a quanto riportato negli elaborati tecnici di cui al capitolo G Planimetrie di riferimento del presente allegato tecnico; qualsiasi variazione si rendesse necessaria dovrà essere preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
- 2.2 Il Capitolo G Planimetrie di riferimento dell'allegato tecnico al P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014, è interamente sostituito dal presente:

G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

CONTENUTO PLANIMETRIA	TRASMISSIONE	NUMERO	CODICE	DATA
Planimetria generale stoccaggio rifiuti emissioni in atmosfera	Integrazioni del 9/12/2014	2	0114F125	25/11/2014
Planimetria generale rete acque	Integrazioni del 9/12/2014	1	0114F125	25/11/2014



Allegato A al P.D. n. 37/A/ECO del 4 febbraio 2015

Tavola modifiche impianto autorizzato – planimetria generale	Integrazioni del 9/12/2014	1	0114F126	25/11/2014
Tavola modifiche impianto autorizzato – sezioni prospetti	Integrazioni del 9/12/2014	2	0114F127	25/11/2014